SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

94A6326

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 576.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie «base» e «certificata» della patata da semina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, così come modificato ed integrato dai decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i progressi che si sono registrati in questi ultimi anni nella produzione di «seme nazionale» con livelli qualitativi certificabili abbastanza soddisfacenti;

Viste le condizioni aggiuntive o più severe che sono state previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la produzione di classi comunitarie di patate di base;

Vista la richiesta inoltrata dalle categorie professionali del settore, intesa a suddividere le categorie commerciali dei tuberi-seme di patate «base e certificata» in classi di commercializzazione per il Base, S - SE - E, e per il certificato, A e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualità mettendo i produttori italiani di patate da seme sullo stesso livello di quelli europei;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato dal seguente:

«IV) Tuberi-seme di patate:

A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.

B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B».

Art. 2.

1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così sostituito dal seguente:

«Art. 25 — *1.* Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c).*

B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purché i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c).*

2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;

c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme».

Art. 3.

1. Il punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

«IV. MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) *Patate*

Specie	Categoria	
Solanum tuberosum L.	di base	/ S
		/ SE
		/ E
	e certificate	/ A
		/ B

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum: 1% del peso;

c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da *b)* a *d)*: 6% del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum, Synchytrium endobioticum.

3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti.

5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate, non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo può essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Una partita non deve contenere più del 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato».

2. Il punto *D)* dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

«D) *Tuberi-seme di patate.*

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a:

0 per la categoria base, classe S;

0,5 per la categoria base, classe SE;

1,0 per la categoria base, classe E;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

0 per la categoria base, classe S;

0,1 per la categoria base, classe SE;

0,2 per la categoria base, classe E;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:

1 per la categoria base, classe S;

2 per la categoria base, classe SE;

3 per la categoria base, classe E.

2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a:

1,5 per la categoria certificata, classe A;

2,0 per la categoria certificata, classe B;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

0,4 per la categoria certificata, classe A;

0,5 per la categoria certificata, classe B;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:

7% per la categoria certificata, classe A;

10% per la categoria certificata, classe B.

Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste nei punti 1-*c)*, 2-*c)* e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

6. La coltura è esente da:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attività sementiera».

— La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Sementi per le colture erbacee, ortive-materiali di moltiplicazione da fiore e da orto), reca modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096.

— Il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi».

— Il D.P.R. 1° ottobre 1981, n. 809, ed il D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, recano: «Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi».

— Il D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308, reca: «Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il punto IV dell'art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato:

«IV) *Tuberi-seme di patate:*

A) Tuberi-seme di base.

B) Tuberi-seme certificati».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo sostituito dell'art. 25 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, come integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 12 ottobre 1992 (*G.U.* 10 novembre 1992, n. 265, S.O.):

«Art. 25. — 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) *Tuberi-seme di base:*

a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).*

B) *Tuberi-seme certificati:*

a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base, o da tuberi-seme certificati ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purché i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).*

2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;

le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il punto IV dell'allegato 6 al D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, nella versione precedente:

«IV MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) *Patate*

Specie	Categoria
Solanum tuberosum L.	di base e certificate

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacaearum: 1% del peso;

c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da *b)* a *d)*: 6% del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacaearum, Synchytrium endobioticum.

3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti.

5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo può essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Una partita non deve contenere più del 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato».

— Si trascrive il punto *D)* dell'allegato 7 al D.P.R. 8 ottobre 1973, 1065, nella formulazione precedente:

«D) *Tuberi-seme di patate*

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non deve essere superiore a 2;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non deve essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,1;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4.

2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 4;

b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non deve essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2;

c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10.

Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste nei punti 1-*c)*, 2-*c)* e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

6. La coltura è esente da:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh».

94G0619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex legge n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Pavia;

Vista la delibera di giunta n. 53552 del 31 maggio 1994 con la quale la regione Lombardia integra l'elenco dei comuni della provincia di Pavia colpiti dalle piogge alluvionali del periodo dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Lombardia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Pavia, è estesa ai seguenti territori comunali.

comuni di Castagna, Codevilla, Godiasco, Montebello della Battaglia e Rovescala, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6533

DECRETO 30 settembre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex legge n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01023 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Alessandria;

Vista la delibera di giunta n. 486/37730 del 3 agosto 1994 con la quale la regione Piemonte integra l'elenco dei comuni della provincia di Alessandria colpiti dalle piogge alluvionali del periodo dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Piemonte;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01023 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Alessandria, è estesa ai seguenti territori comunali:

comuni di Gabiano e Isola S. Antonio, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6534

DECRETO 30 settembre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento e Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative

relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex legge n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01052 del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità dei venti sciroccali dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 in provincia di Messina;

Vista la delibera di giunta n. 207 del 20 maggio 1994 e la n. 288 del 14 giugno 1994 con la quale la regione Siciliana integra l'elenco dei comuni della provincia di Messina colpiti dai venti sciroccali del periodo dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Siciliana;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01052 del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, la dichiarazione di eccezionalità dei venti sciroccali dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 in provincia di Messina, è estesa ai seguenti territori comunali:

comuni di Itala, Librizzi, Limina, Lipari e Mazzarra Sant'Andrea, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* della legge n. 185/1992;

comune di Gioiosa Marea, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6535

DECRETO 3 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monteregio di Massa Marittima».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monteregio di Massa Marittima», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Monteregio di Massa Marittima» formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994;

Visto l'avviso di rettifica alla citata proposta di disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» sono

tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco, rosso, rosato, vin santo e vin santo occhio di pernice, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Quanto previsto al comma precedente è applicabile alla tipologia Vermentino purché le viti di vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 del citato disciplinare di produzione non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monteregio di Massa Marittima»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato, bianco, vermentino, novello e vin santo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» può essere integrata dalle specificazioni occhio di pernice e/o riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

«Monteregio di Massa Marittima» rosso, riserva, rosato e novello:

Sangiovese, minimo l'80%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 10% o, congiuntamente, non oltre il 20%.

«Monteregio di Massa Marittima» bianco:

Trebbiano toscano, minimo il 50%;

Vermentino, Malvasia bianca, Malvasia bianca di Candia ed Ansonica, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 15% o, congiuntamente, non oltre il 30%.

«Monteregio di Massa Marittima» vermentino:

Vermentino, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, non oltre il 10%.

«Vin santo di Monteregio di Massa Marittima»:

Trebbiano toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

«Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice:

Sangiovese, dal 50 al 70%;

Malvasia nera, dal 10 al 50%,

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo ed in parte nei territori dei comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima, Montieri e Roccastrada in prossimità del bivio di Meleta;

prosegue in direzione sud-est per tutta la strada provinciale n. 8 passando per gli abitati di Roccatederighi e Sassofortino, attraversa la statale n. 73, segue il fondo dei Prati e Seguentina, continua per il torrente Gretano, fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località Aratrice;

prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest fino alla statale n. 73 in località Falsacqua, continua verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia in prossimità di Sticciano Stazione;

piega quindi ad ovest per Lattaia, fino alla strada provinciale del Madonnino, ritorna a sud fino alla chiesa degli Olmini, piega nuovamente ad ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il podere ex Ente Maremma Santo Stefano, raggiungendo per la via di Pian del Bichi, il podere Ginepraie in prossimità del ponte sul torrente Asina;

da qui prosegue fino alla strada provinciale n. 20 in prossimità del ponte sul fiume Bruna, passando per la fattoria di Pian del Bichi, continua per le strade provinciali numeri 20 e 27 e per il fiume Sovata fino ad incontrare la statale n. 1 Aurelia in località Lupo;

prosegue per la strada provinciale Castiglionese, entra sulla destra nella strada della Morina fino a raggiungere l'incrocio con la strada che termina all'Ampio, prosegue quindi verso Castiglione della Pescaia fino ad incontrare il fosso La Valle, lo segue costeggiando il bosco fino a raggiungere Val di Loro, da qui prende la strada di Val Sona per arrivare a Castellaccio Prile e prosegue per la vecchia strada fino a Tirli;

continua per la strada di Sant'Anna fino al fosso Rigo in prossimità del podere Follonica, entra nel comune di Gavorrano seguendo la strada provinciale per il vallone del Terigi, raggiunge l'abitato di Caldana e prosegue per la strada provinciale n. 82, fino a Gavorrano, attraversando il centro abitato di Ravi;

da Gavorrano, località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino e Biagioni, continua attraversando il fosso Anguillara ed il podere Cianello e raggiunge Scarlino a quota 139;

da Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali, raggiunge il limite comunale sud seguendo la strada vicinale di Monte Muro, la valle dell'Uccelliera, il fosso di Val Molina e quello Madonella, continua fino al fosso dei Laschi lungo il limite comunale, raggiunge la strada provinciale del Casone, seguendo lo stesso fosso Laschi, la strada statale n. 322 e la provinciale del Puntone, continua per la strada del Casone, piega ad est lungo il canale Allacciante, raggiunge la strada statale n. 1 Aurelia in prossimità di Scarlino Stazione;

prosegue lungo l'Aurelia fino al bivio dei Rondelli, piega per la strada statale n. 349 verso Massa Marittima, si immette nella strada poderale in località San Giuseppe verso il podere Cerrete, raggiunge il confine comunale di Massa Marittima, seguendo la strada poderale al limite del bosco in località Tesorino;

prosegue quindi per il confine comunale di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo per ricongiungersi al punto di partenza in prossimità del bivio di Meleta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai fini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 chilogrammi per le uve a bacca nera e 3,3 chilogrammi per quelle a bacca bianca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100 per i vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, rosato e novello e i q.li 110 per i vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» bianco e vermentino.

Per le tipologie vin santo la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al comma precedente.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% per il vino «Monteregio di Massa Marittima» bianco, del 10,5% per il vino «Monteregio di Massa Marittima» rosato, dell'11% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» rosso, vermentino e novello.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Grosseto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» bianco, rosso, riserva e novello, al 65% per i vini «Monteregio di Massa Marittima» rosato e vermentino e al 35% dell'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamentodel vino) per il «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione delle uve per il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosato, l'eventuale contatto del mosto con le parti solide deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione riserva.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine novello purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee (è ammessa una narziale disidratazione con aria ventilata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%.

La conservazione e invecchiamento dei tipi «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri.

L'immissione al consumo del «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» e del «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve:

l'immissione al consumo del «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

«Monteregio di Massa Marittima» rosso:

colore: rosso rubino di buona intensità;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Monteregio di Massa Marittima» rosso riserva:

colore: rubino di buona intensità tendente al granato;

odore: vinoso, profumo intenso, fruttato;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Monteregio di Massa Marittima» rosato:

colore: rosa di buona intensità;

odore: vinoso, profumo intenso, fruttato;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Monteregio di Massa Marittima» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: intenso, delicato;

sapore: asciutto, di media corposità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Monteregio di Massa Marittima» Vermentino:

colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Monteregio di Massa Marittima» novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;

zuccheri riduttori residui massimo: 6 gr/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» riserva:

colore: dal paglierino al dorato, fino all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il titolo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Vin santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per acidità totale ed estratto secco netto.

Art. 7.

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per tutti i tipi, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» e «Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima» occhio di pernice, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

POLI BORTONE

94A6507

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'8,875 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 20,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A6568

DECRETO 7 ottobre 1994.

Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce «raccolta del risparmio» l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3, lettera *a)*, che attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali la raccolta di risparmio presso soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 4, lettera *d)*, che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43 concernente la disciplina delle cambiali finanziarie;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994, che:

ha consentito alle imprese non bancarie la raccolta del risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni denominati «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento»;

ha previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, proponga le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro, che provvede con proprio decreto;

Vista la proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, relativamente alle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

Visto l'art. 115, comma 2, del medesimo decreto secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento

1. Conformemente a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. I certificati di investimento hanno durata superiore a un anno.

3. Per entrambi gli strumenti il taglio minimo unitario è di 100 milioni di lire.

4. I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. Essi hanno uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Art. 2.

Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci

Ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci — ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere *c), d), e)*, e comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 3 marzo 1994 — si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI, capo I, del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6569

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1994.

Nomina del commissario della S.p.a. SAF in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 22 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1994, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. SAF, con sede in Roma, via Benedetto Croce, 32;

Visto l'art. 2 del predetto decreto che dispone la successiva nomina del commissario liquidatore:

Decreta:

Articolo unico

È nominato commissario della SAF S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di piste da discesa e la realizzazione di una nuova variante da parte della società Caspoggio 3000. (Deliberazione n. V/51175).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 agosto 1993, prot. n. 35031, dalla società Caspoggio 3000 per l'ampliamento piste da discesa e realizzazione nuova variante su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 91, 32, 31, 4, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito

territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere da realizzarsi non contrastano con i criteri di tutela paesaggistica;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici relativi al settore turistico del luogo (aspetto molto importante per l'economia locale);

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 91, 32, 31, 4, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A6571

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava e il recupero del sito da parte della società Edilnova. (Deliberazione n. V/54185).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 giugno 1993, prot. n. 26821, dalla società Edilnova per la realizzazione di cava e recupero del sito su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che esiste già la strada per raggiungere il sito e che con opere di mitigazione ambientale ed aggiustamento progettuale il complesso della coltivazione potrebbe venir considerato di limitato impatto, anche in relazione ai quantitativi complessivi di materiale previsto in asporto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in produzione di manufatti in quarzite verde volti essenzialmente alla produzione delle tradizionali coperture locali in piode;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 giugno 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6572

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto, per la rimozione dell'esistente skilift e per la realizzazione della pista di raccordo Campo Lungo-Scerscen da parte della società Funivia Al Bernina S.p.a. (Deliberazione n. V/54529).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la richiesta di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione di una nuova seggiovia che congiunga la zona del rifugio Scerscen con la cima Motta e la realizzazione di nuove piste su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la

sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) sottoposta a vincolo paesistico di cui alla legge n. 1497/39 in forza dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della citata legge n. 431/1985, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, è stato richiesto alla commissione provinciale per le bellezze naturali di Sondrio di esprimersi in merito alla compatibilità tra le trasformazioni territoriali conseguenti alla realizzazione delle opere richieste e la qualità paesistica dei luoghi interessati;

Preso atto del richiamato parere espresso dalla commissione provinciale per le bellezze naturali in sede di sopralluogo effettuato in data 15 giugno 1994, nel quale si ammette la realizzazione del nuovo impianto di risalita e del tratto di pista di collegamento (B-C nella planimetria allegata al presente atto deliberativo facente parte integrante della presente delibera) in quanto la realizzazione non comporta modificazioni significative dell'attuale assetto paesistico, escludendo, invece la possibilità di attuare la nuova pista (tratto A-B nella planimetria allegata facente parte integrante della presente delibera) in quanto la proposta progettuale prevede alterazioni incompatibili con la tutela dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa, limitatamente alle opere ammesse, non risulti in contrasto con gli elementi di carattere paesistico-ambientale;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella valorizzazione, dal punto di vista sciistico e turistico, dell'area sciabile esistente;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, in forza dei disposti della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32, con provvedimento autorizzativo ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciato in regime di subdelega dal comune di Lanzada, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale, tenendo conto delle indicazioni segnalate dalla commissione, che si riportano sinteticamente:

1) rimozione impianto di risalita esistente (sostegni di linea, fondazioni e le due stazioni terminali) con conseguente ripristino della continuità vegetale, sia mediante posa a dimora di individui arborei di essenze identiche a quelle delle parti di bosco contigue, al fine di ottenere una ricucitura ambientale;

2) identificazione delle aree degradate conseguenti alla realizzazione di precedenti opere impiantistiche e di piste sciistiche; a questa rilevazione conseguirà un progetto di recupero da attuare con le modalità di maggiore garanzia di un risultato ottimale;

3) il nuovo impianto di risalita dovrà essere realizzato tenendo presenti le modalità impartite nel decreto n. 843 del 14 gennaio 1994 dalla comunità montana Valtellina di Sondrio; inoltre dovrà essere posta attenzione agli aspetti percettivi nella definizione della gamma cromatica per la scelta del colore dei sostegni di linea che dovrà conseguire il minore impatto visivo particolarmente nella stagione estiva.

Le stazioni, per quanto possibile dovranno acquisire una configurazione non estranea alla cultura dei manufatti antropici dei luoghi, pur tenendo conto del carattere tecnologico dei manufatti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: RAFFAELE

A
B
C
FOGLIO 8
FOGLIO 7
Sasso Alto
CAMPO LUNGO
94A6573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia aperta per barbecue da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/55280).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 maggio 1994, prot. n. 24023, dal comune di Cosio Valtellino per la realizzazione di tettoia aperta per barbecue su area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappale 4, foglio 56, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali comunitari;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappale 4, foglio 56, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6574

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sottopasso in località Ponte della Freita da parte dell'Azienda promozione turistica. (Deliberazione n V/55282)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»,

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 maggio 1994, prot. n. 26490, dall'Azienda promozione turistica per la realizzazione di sottopasso in località Ponte della Freita su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 70, 72, 73, foglio 42, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 70, 72, 73, foglio 42, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un nucleo rurale da parte del sig. Tramanzoli Cristoforo. (Deliberazione n. V/55283).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 aprile 1994, prot. n. 18498, dal sig. Tramanzoli Cristoforo per la realizzazione di ristrutturazione nucleo rurale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 118, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della valenza socio-economica dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 118, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un corpo di scale di collegamento da parte della società Muropa - Hotel Intermonti. (Deliberazione n. V/55284).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54:

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 maggio 1994, prot. n. 24406, dalla Società Muropa - Hotel Intermonti, per la realizzazione di corpo scala di collegamento su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 224, 225, foglio 41, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 224, 225, foglio 41, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato «Il Castellaccio» da parte della comunità montana della Valchiavenna. (Deliberazione n. V/55285).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° aprile 1994, prot. n. 16234, dalla comunità montana della Valchiavenna per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato «Il Castellaccio», su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 22, 97, 98, foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della valenza sociale dell'opera di cui necessita opportuna conservazione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 22, 97, 98, foglio 17, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario. FERMO

94A6578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione Andevenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte del comune di Castione Andevenno. (Deliberazione n. V/55286).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 marzo 1994, prot. n. 14413, integrata in data 9 maggio 1994 con prot. n. 22399 dal comune di Castione Andevenno per la realizzazione di pista forestale su un'area ubicata nel comune di Castione Andevenno (Sondrio), mappali 43, 56, 101, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione Andevenno (Sondrio), mappali 43, 56, 101, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/55287).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 marzo 1994, prot. n. 14393, dall'ENEL per la realizzazione di linea elettrica su un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappali 257, 253, 252, 251, 241, 240, 178, 177, 176, 180, 179, 171, 164, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a contròllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappali 257, 253, 252, 251, 241, 240, 178, 177, 176, 180, 179, 171, 164, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/55288).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 aprile 1994, prot. n. 16483, dal comune di Torre di Santa Maria per la realizzazione di un acquedotto su un'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria (Sondrio), mappale 194, foglio 25, mappali 229, 93, 94, 97, 99, 225, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Santa Maria (Sondrio), mappale 194, foglio 25, mappali 229, 93, 94, 97, 99, 225, foglio 26 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista pedonale da parte dell'azienda promozione turistica. (Deliberazione n. V/55289).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 maggio 1994, prot. n. 26493, dall'Azienda promozione turistica per la realizzazione di una pista pedonale su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 313, 413, foglio 39, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 313, 314, foglio 39, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario. FERMO

94A6582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. *IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di* un marciapiede pavimentato in porfido da parte dell'Azienda promozione turistica. (Deliberazione n. V/55290).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 maggio 1994, prot. n. 26485, dall'Azienda promozione turistica per la realizzazione di un marciapiede pavimentato in porfido e siepe in legno su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 55, 56, 314, 358, 568, 575, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 55, 56, 314, 358, 568, 575, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6583

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/55291).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 maggio 1994, prot. n. 24880, dal comune di Lanzada per la realizzazione di una pista forestale su un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 6, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 107, 114, 115, 122, 125, 171, 252, foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare

regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 6, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 107, 114, 115, 122, 125, 171, 252, foglio 17, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6584

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/55292).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 26 maggio 1994, prot. n. 26102 dall'ENEL per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione su un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 164, 169, 450, 449, 448, 446, 442, 373, 367, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale e pubblica dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali

rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 164, 169, 450, 449, 448, 446, 442, 373, 367, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada per la coltivazione di fondi agricoli in località Dosso-Scari da parte del Consorzio miglioramento fondiario Mortirolo. (Deliberazione n. V/55293).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 maggio 1994, prot. n. 24188, dal Consorzio miglioramento fondiario Mortirolo per la realizzazione di una strada per la coltivazione di fondi agricoli - Località Dosso-Scari su un'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 468, 469, 470, 471, 465, 464, 565, 436, 562, 563, 434, 435, foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e

sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 468, 469, 470, 471, 465, 464, 565, 436, 562, 563, 434, 435, foglio 43, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. V/55295).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 marzo 1994, prot. n. 10970, dalla comunità montana Valtellina di Tirano per la realizzazione di pista forestale su un'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 53, 202, 203, 204, 205, 206, 235, 55, 57, 61, 60, 69, 70, 71, 93, 95, 96, 99, 100, foglio 4, mappali 24, 28, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 53, 202, 203, 204, 205, 206, 235, 55, 57, 61, 60, 69, 70, 71, 93, 95, 96, 99, 100, foglio 4, mappali 24, 28, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di una mulattiera da parte della comunità montana Valtellina. (Deliberazione n. V/55296).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 marzo 1994, prot. n. 12710, dalla comunità montana Valtellina per la realizzazione di ristrutturazione mulattiera su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 15, 16, 17, foglio 11, mappali 1, 5, 9, 18, 19, 23, foglio 5, mappali 1, 2, foglio 4

sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 15, 16, 17, foglio 11, mappali 1, 5, 9, 18, 19, 23 foglio 5, mappali 1, 2 foglio 4 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un'area tennis da parte dell'azienda promozione turistica di Livigno. (Deliberazione n. V/55297).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 maggio 1994, prot. n. 24403, dell'azienda promozione turistica per la sistemazione area tennis su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 6, 87 foglio 41, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 6, 87, foglio 41, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Triaca Battista. (Deliberazione n. V/55298).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 aprile 1994, prot. n. 17733, dal sig. Triaca Battista per la ristrutturazione di fabbricato su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 80, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità economico sociale;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 80, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e ne Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGON

Il segretario: FERMO

94A6590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONAL 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambit territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunt regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione l'allargamento di una strada comunale da parte del comune stess (Deliberazione n. V/55300).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela del bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzion approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 135

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente del Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono sta delegate alle regioni a statuto ordinario le funzio amministrative in materia di protezione delle bellez naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particola l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 maggio 1994, prot. n. 24404, dall'amministrazione comunale di Livigno per la sistemazione ed allargamento della strada comunale su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 313, 251, 250, 252, 253, 172, 255, 256, 261, 296, 262, 113, 112, 242, 359, 355, 354, 363, 364, 351, 50, 51, 267, 326, 328, 231, 270, 310, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 69, 280, 72, 74, 76, 284, 332, 331, 287, 369, 175, foglio 35, a valle della strada esistente, mappali 305, 177, 174, 173, 254, 373, 374, 375, 376, 114, 259, 300, 115, 260, 249, 361, 362, 356, 357, 266, 125, 126, 232, 268, 269, 134, 308, 145, 146, 59, 61, 63, 64, 65, 298 (ex 66), 279, 70, 281, 282, 283, 233, 285, 378, 86, 334, 288, foglio 35, a monte della strada esistente, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 313, 251, 250, 252, 253, 172, 255, 256, 261, 296, 262, 113, 112, 242, 359, 355, 354, 363, 364, 351, 50, 51, 267, 326, 328, 231, 270, 310, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 69, 280, 72, 74, 76, 284, 332, 331, 287, 369, 175, foglio 35, a valle della strada esistente, mappali 305, 177, 174, 173, 254, 373, 374, 375, 376, 114, 259, 300, 115, 260, 249, 361, 362, 356, 357, 266, 125, 126, 232, 268, 269, 134, 308, 145, 146, 59, 61, 63, 64, 65, 298, (ex 66), 279, 70, 281, 282, 283, 233, 285, 378, 86, 334, 288, foglio 35, a monte della strada esistente, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6591

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carona dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista da sci da parte della società SCI. (Deliberazione n. V/55301).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 aprile 1994, prot. n. 19901, dalla società SCI per la realizzazione di pista sciistica su un'area ubicata nel comune di Carona (Bergamo), mappali 695, 698 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'esiguità delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali «risultante detta opera necessaria alla funzionalità dell'intero demanio sciistico e conseguentemente all'economia locale»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Carona (Bergamo), mappali 695, 698 dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero di un fabbricato rurale da parte del sig. Cusini Giovanni. (Deliberazione n. V/55303).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 maggio 1994, prot. n. 25735, dal sig. Cusini Giovanni per la realizzazione di recupero fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 103, 110, 111, foglio 39, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale del recupero di preesistente edilizie,

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 103, 110, 111, foglio 39, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6593

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un allacciamento all'acquedotto comunale da parte della sig.ra Verzaglia Caterina ed altri. (Deliberazione n. V/55304).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 aprile 1994, prot. n. 17637, della sig.ra Verzaglia Caterina ed altri per la realizzazione di allacciamento all'acquedotto comunale su un'area ubicata nel comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio), mappali 368, 116, 343, 110, 418, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità socio economica dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più

puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo Sant'Agata (Sondrio), mappali 368, 116, 343, 110, 418, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 luglio 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A6594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 ottobre 1994

Dollaro USA	1567,15
ECU	1938,09
Marco tedesco	1016,31
Franco francese	296,70
Lira sterlina	2476,88
Fiorino olandese	907,44
Franco belga	49,386
Peseta spagnola	12,223
Corona danese	259,27
Lira irlandese	2452,90
Dracma greca	6,649
Escudo portoghese	9,926
Dollaro canadese	1163,01
Yen giapponese	15,675
Franco svizzero	1219,10
Scellino austriaco	144,41
Corona norvegese	233,14
Corona svedese	211,47
Marco finlandese	328,27
Dollaro australiano	1155,30

94A6635

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 ottobre 1994

Dollaro USA	1550,55
ECU	1942,37
Marco tedesco	1019,43
Franco francese	297,55
Lira sterlina	2472,66
Fiorino olandese	910,11
Franco belga	49,542
Peseta spagnola	12,266
Corona danese	259,90
Lira irlandese	2450,95
Dracma greca	6,658
Escudo portoghese	9,962
Dollaro canadese	1147,28
Yen giapponese	15,766
Franco svizzero	1228,16
Scellino austriaco	144,84
Corona norvegese	233,85
Corona svedese	212,12
Marco finlandese	329,13
Dollaro australiano	1139,65

94A6636

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Europea 1994

(Estrazioni dell'8 e 9 ottobre 1994)

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Europea 1994, avvenuta a La Valletta (Malta) l'8 ottobre 1994 per il premio europeo e in Roma il 9 ottobre 1994 per i premi nazionali:

PREMIO EUROPEO:

ECU 4.000.000 - biglietto serie O n. 40730 - venduto in Italia.

PREMI NAZIONALI:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AD n. 91148 di lire 2 miliardi abbinato all'imbarcazione «Fanatic»;

2) Biglietto serie AL n. 32595 di lire 800 milioni abbinato all'imbarcazione «Gala Cube»;

3) Biglietto serie T n. 59032 di lire 500 milioni abbinato all'imbarcazione «Vitesse».

B) *Premi di seconda categoria:* premi di lire 100 milioni cadauno:

Biglietto serie	D	n.	58033	Biglietto serie	P	n.	28576
» »	E	»	45140	» »	AB	»	41283
» »	F	»	42305	» »	AG	»	90390
» »	F	»	81611	» »	AL	»	47749
» »	P	»	21959	» »	AN	»	13754

C) *Premi di terza categoria:* premi da lire 50 milioni cadauno:

Biglietto serie	A	n.	47090	Biglietto serie	Z	n.	44321
» »	C	»	80575	» »	AC	»	23149
» »	C	»	91260	» »	AG	»	36136
» »	L	»	34950	» »	AI	»	53943
» »	M	»	99029	» »	AM	»	85337
» »	N	»	94147	» »	AM	»	88653
» »	O	»	84065	» »	AN	»	44879
» »	Q	»	05981	» »	AP	»	16118
» »	R	»	36405	» »	AR	»	85064
» »	T	»	94370	» »	AS	»	33262

D) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie O n. 40730 - premio europeo - L. 10.000.000;
2) Biglietto serie AD n. 91148 L. 6.000.000;
3) Biglietto serie AL n. 32595 L. 4.000.000;
4) Biglietto serie T n. 59032 L. 3.000.000.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei venti premi di terza categoria L. 400.000 ciascuno.

94A6596

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario denominato «Centro universitario per la previsione e prevenzione grandi rischi», con sede presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario denominato «Centro universitario per la previsione e prevenzione grandi rischi (C.U.G.R.I.», con sede presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno, e ne è stato approvato lo statuto.

94A6564

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Poliziano» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 940 datato 20 gennaio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Poliziano» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un telefax del valore di L. 420.000 ed un mixer del valore di L. 147.050.

Offerente: genitori degli alunni delle terze classi.

94A6540

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 29/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «A. Manzoni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 500.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

94A6541

Autorizzazione alla scuola media statale «A. di Cambio - Beato Angelico» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 50/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «A. di Cambio - Beato Angelico» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 100.000. Offerente: sig.ra Simonetta Camarlinghi Rossi.

Con decreto prot. n. 694 datato 14 luglio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «A. di Cambio - Beato Angelico» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di venti tastiere per computer del valore di L. 20.000 l'una. Offerente: sig. Paolo Scoma.

94A6542

Autorizzazione alla scuola media statale «O. Rosai» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 141/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «O. Rosai» di Firenze è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un personal computer Olivetti Mod. 24: L. 500.000, una tastiera: L. 70.000, un video del valore di L. 130.000, una stampante del valore di L. 500.000, un personal computer: L. 130.000, una stampante del valore di L. 500.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

94A6543

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 233/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «G. Garibaldi» di Campi Bisenzio è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Rex del valore di L. 650.000, un apparecchio TV Autovox del valore di L. 650.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A6544

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Cavalcanti» di Sesto Fiorentino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 275/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «G. Cavalcanti» di Sesto Fiorentino è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer IBM AT del valore di L. 1.100.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

94A6545

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Compagni» di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 299/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «D. Compagni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti Mod. 240, completo di stampante, del valore di L. 600.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

Con decreto prot. n. 693 datato 14 luglio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «D. Compagni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte del valore di L. 9.000.000. Offerente: prof.ssa Giuliana Mazzi Del Pino.

94A6546

Autorizzazione alla scuola media statale «A. da Settimello» di Calenzano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1075/94 datato 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «A. da Settimello» di Calenzano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiarice Olivetti del valore di L. 700.000. Offerente: Banca Toscana di Firenze.

94A6547

Autorizzazione alla scuola media statale «Montanelli - Petrarca» di Fucecchio ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 480/94 datato 22 giugno 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Montanelli - Petrarca» di Fucecchio è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 386 SX 40 MHZ, con accessori, del valore di L. 1.600.000. Offerente: sig. Claudio Gavazzi.

94A6548

Autorizzazione alla scuola media statale «Calamandrei» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 648 datato 14 luglio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Calamandrei» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Phonola del valore di L. 430.000. Offerente: sig. Paolo Manzuoli per conto dei genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A6549

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Verga» di San Donnino - Campi Bisenzio ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 695 datato 14 luglio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «G. Verga» di San Donnino - Campi Bisenzio è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice usata del valore di L. 100.000. Offerente: Ditta Gheri Fiers.

94A6550

Autorizzazione alla scuola media statale «Fucini» di Montespertoli ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 698 datato 14 luglio 1994 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «Fucini» di Montespertoli è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un computer Olivetti del valore di L. 1.689.800, tre dinamometri di precisione del valore di L. 185.640, tre treppiedi metallici per lampada ad alcool del valore di L. 132.090. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A6551

Autorizzazione alla scuola media statale «E.S. Recagno» di Cogoleto ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1593/93 Sett.II/2ª datato 25 novembre 1993 del prefetto di Genova, la scuola media statale «E.S. Recagno» di Cogoleto è stata autorizzata ad accettare la donazione di 7 tamburi del valore di L. 50.000 l'uno. Offerente: sig. Giacomo Ponzé.

Con decreto prot. n. 794/94 Sett.II/2ª datato 26 luglio 1994 del prefetto di Genova la scuola media statale «E.S. Recagno» di Cogoleto è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte «Squire & Longson» del valore di L. 500.000. Offerente: sig.ra Danila Chiffi.

94A6552

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Quasimodo» di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1736/93 Sett.II/2ª datato 10 gennaio 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «S. Quasimodo» di Genova è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un pianoforte elettrico Keyboard Workstation GEM W52, usato, del valore di L. 520.000; un computer 386 con monitor a volori hard disk del valore di L. 1.712.000. Offerente: rappresentanti dei genitori degli alunni in Consiglio di istituto.

Con decreto prot. n. 1258/94 datato 11 agosto 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «S. Quasimodo» di Genova è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un PC tipo 5160 S/N 5500337; un video tipo 5153 S/N 0579663; una stampante tipo 5152 S/N 1052101 del valore complessivo di L. 250.000. Offerente: sig.ra Alessandra Gattafoni.

94A6553

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Parini» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 34/94 Sett.II/2ª datato 15 gennaio 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «G. Parini» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer IBM/PS/2 Mod.40/043 completo di stampante IBM Mod. 2380, monitor IBM Mod. 85181, tastiera IBM PS/2 (ID 142) ed accessori ad uso portatori di handicap del valore di L. 7.616.000. Offerente: Fondazione Cassa di risparmio di Genova ed Imperia.

94A6554

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Ronco Scrivia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 16/94 Sett.II/2ª datato 19 gennaio 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «G. Pascoli» di Ronco Scrivia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti del valore di L. 3.500.000. Offerente: Lyons Club di Valle Scrivia.

94A6555

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Lucarno» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 483/94 Sett.II/2ª datato 29 aprile 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «E. Lucarno» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una radio stereo recorder Philips del valore di L. 100.000. Offerente: Banco Lariano.

94A6556

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Gramsci» di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 517/94 datato 4 maggio 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «A. Gramsci» di Genova è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un amplificatore usato Agusta, antenna amplificatore per TV; due casse usate Agusta da: sig.ra Maria Luisa Rapetti - un flash Braun professional per laboratorio e fotografie da: sig.ra Rosanna Oldano - una macchina fotografica Kiev 88 con obiettivo 8028; una macchina fotografica Canon Mod. Canonet DL 19; un esposimetro DDI Capaital da: Dig. Alberto Girani, una macchina da scrivere Olivetti elettrica Lexicon M3 da: Centro Volley Sestri, un televisore Mivar 25; un videoregistratore Domoh; due tende di colore nero; due riloghe per tende da: genitori alcuni dei corsi A, B, G, H, suddetta scuola media, anno scolastico 1993-94.

94A6557

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Assarotti» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 885/94 Sett.II/2ª datato 25 luglio 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «D. Assarotti» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una enciclopedia De Agostini «Il Cosmo» (9 vol.) del valore di L. 1.272.000 vinta dagli alunni della suddetta scuola media nell'ambito del concorso ENEL-scuola «La conoscenza è la prima fonte di energia».

94A6559

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Volta» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 732/94 Sett.II/2ª datato 15 giugno 1994 del prefetto di Genova, la scuola media statale «A. Volta» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti-linea 98, a carrello lungo, di modico valore. Offerente: Banca Ca.Rig.Ge.

94A6558

Autorizzazione alla scuola elementare 2° circolo di Noci ad accettare una donazione

Con decreto n. 103/I settore del 12 luglio 1994 del prefetto della provincia di Bari, il direttore didattico del 2° circolo di Noci è stato autorizzato ad accettare la donazione di un telefax Philips PFC 35 del valore di L. 1.300.000, disposta dalla scuola europea di Foggia.

94A6560

Autorizzazione alla scuola elementare di Sorbolo ad accettare una donazione

Con decreto n. 1336/1° S.A. del 17 maggio 1994 rettificato in data 22 agosto 1994 del prefetto della provincia di Parma, la direzione didattica di Sorbolo nella persona del direttore didattico pro-tempore è stato autorizzato ad accettare la donazione di un proiettore per diapositive marca «Novomat 515 AF» del valore di L. 220.000, disposta dal gruppo Aido di Sorbolo.

94A6561

Autorizzazione alla scuola materna di S. Giorgio di Nogaro dipendente dalla direzione didattica di S. Giorgio di Nogaro ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Udine prot. 4259/I° Sett. del 16 luglio 1994, il direttore didattico di S. Giorgio di Nogaro è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Color Blaupunkt del valore di L. 380.000 in favore della scuola materna di S. Giorgio di Nogaro, offerto dal sig. Alessandro Dose.

94A6562

Autorizzazione alla scuola materna statale di Ponte nelle Alpi dipendente dalla direzione didattica di Ponte nelle Alpi ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Belluno prot. 1.14.3/4481 Sett. 1 dell'11 agosto 1994, il direttore didattico di Ponte nelle Alpi è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Mivar 28 con telecomando e televideo del valore approssimativo di L. 900.000 e di un videoregistratore Irradio a due testine con telecomando, del valore approssimativo di L. 500.000 in favore della scuola materna statale di Ponte nelle Alpi, offerti dal comitato frazionale di Ponte nelle Alpi.

94A6563

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore industriale del Consorzio Tortolì-Arbatax

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 2125/U del 30 giugno 1994, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter*, della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, adottate dal comitato direttivo con deliberazione n. 100 del 6 agosto 1993.

94A6566

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discpline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di programmazione e calcolo;

fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6599

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L28 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, vedi schema allegato, redatta in carta libera — con firma autenticata da un notaio o da segretario comunale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 — modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390 — ed indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

94A6598

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 27 settembre 1994, n. V/250963, concernente: «Rapporti commerciali con l'Iraq». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1994)

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata a pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «... *dall'Iraq* in deroga all'embargo, ...», si legga «... *all'Iraq* in deroga all'embargo, ...».

94A6600

Comunicato relativo all'avviso della Cassa depositi e prestiti concernente: «Prestito obbligazionario "soppressione EFIM" 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti. Determinazione cedola relativa al periodo 1° ottobre 1994-1° aprile 1995». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 63, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «... 1° ottobre *1995*-1° aprile 1995, ...», si legga «... 1° ottobre *1994*-1° aprile 1995, ...».

94A6601

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300